Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 14/09/2021

FATTO

Con ricorso n. 426822 del 17.3.2021, la cliente, dopo avere esperito il reclamo il 4.3.2021, chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 887,00, a titolo di commissioni finanziarie e accessorie non maturate nonché della quota parte del premio assicurativo non goduto, e le spese di assistenza professionale per € 250,00, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con delegazione di pagamento.
L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, afferma che, con riferimento alla richiesta di ristoro delle commissioni finanziarie corrisposte, nel contratto sottoscritto dalla cliente sono state chiaramente identificate le diverse componenti di costo con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti imputabili a costi *recurring* e *up front* in caso di anticipazione anticipata.
Dichiara, inoltre, che la natura delle commissioni è indicata in modo assolutamente trasparente; che la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE non può avere applicazione diretta nell'ordinamento italiano; e che nel contratto in esame non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, per l'invio delle comunicazioni periodiche e per le commissioni di anticipata estinzione.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, la cliente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il contratto di finanziamento è stato stipulato il 10.6.2015 ed estinto a luglio 2019 in corrispondenza della rata n. 49 delle 120 dovute.
Il TAN contrattuale è pari al 8,66%.
In base alla documentazione versata in atti, questo Collegio ritiene meritevole di accoglimento il ricorso, considerate le più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.
Nel caso in esame, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n.16994 dell'11.7.2019 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni del finanziatore.
Ne deriva che la cliente ha diritto al rimborso degli oneri non maturati, nei limiti della domanda, secondo i criteri e i conteggi recati dalla tabella sotto riportata.

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*8,66%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,17%*
- in proporzione alla quota interessi	*39,09%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	nmissione p**** *(recurring)*	€ 1.500,00	€ 887,5 ●	*€ 586,3:* ○	○		€ 887,50
○			€ 0,0 ○	€ 0,0 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,0 ○	€ 0,0 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,0 ○	€ 0,0 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,0 ○	€ 0,0 ○	●		€ 0,00
●			€ 0,0 ○	€ 0,0 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 887,50**
interessi legali	sì

Sulla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.
La domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale va rigettata attesa la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 887,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA